



*Sede legale: Viale Giolitti, 2
15033 Casale Monferrato (AL)
Partita IVA/Codice Fiscale n. 02190140067*

Tr. 7 rev.0 del 20.08.2014

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Anno 2015 - Mesi 12

STAZIONE APPALTANTE

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

AMMINISTRAZIONI ADERENTI:

AZIENDA OSPEDALE AL
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA): 5790532

Lotto unico – CIG attribuito 5972851890

INDICE

ARTICOLO	DESCRIZIONE
	TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
1	OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
2	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
3	AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
4	PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
5	COMPENSO
6	OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI
7	PREROGATIVE DELL'AZIENDA
8	REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
9	OBBLIGHI CONTRATTUALI
10	REGOLE APPLICABILI ALLA COMUNICAZIONE
11	MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA
	TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
12	MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
13	DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA
14	DOCUMENTAZIONE TECNICA
15	PROCEDURA DI GARA
	TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI
16	DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
17	DOCUMENTI DA PRESENTARE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
18	DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
19	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
20	OBBLIGHI RETRIBUTIVI. PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI
21	TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI
22	RISERVATEZZA
23	TRASPARENZA
24	RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE
25	CONSORZI
26	AVVALIMENTO
27	NORMA DI RINVIO

28	COSTI PER LA SICUREZZA
29	CONTRASTO DI NORMATIVE
30	NORME FINALI
31	FORO COMPETENTE

ALLEGATO	DICHIARAZIONE TEMPORANEA SOSTITUTIVA FATTI, STATI E QUALITA' PERSONALI
ALLEGATO	SCHEMA DI OFFERTA
ALLEGATO	FAC SIMILE ELENCO RIEPILOGATIVO DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA
ALLEGATO	PATTO DI INTEGRITÀ PRESCRITTO DALLA LEGGE 06.11.2012 N. 190 E S.M.I.,

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Anno 2015 - Mesi 12

TITOLO 1
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker, occorrente all'Azienda Sanitaria Locale AL, all'Azienda Sanitaria Locale AT ed all'Azienda Ospedale AL.

La durata contrattuale del presente conferimento è fissato in **MESI 12 con decorrenza dal 01.01.2015**. L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà tuttavia dalla data di effettiva stipula del relativo contratto con l'Impresa Aggiudicataria mentre per le altre Amministrazioni aderenti resta comunque subordinata all'adozione di uno specifico provvedimento amministrativo da parte dei rispettivi organi deliberanti.

In ogni caso, l'impresa aggiudicataria avrà l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni economiche convenute fino alla stipulazione del nuovo contratto e comunque non oltre 180 (centottanta) giorni dalla scadenza dei vincoli contrattuali, ovvero fino all'avvenuto conferimento da parte della Società di Committenza Regionale S.C.R..

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo, ossia lo svolgimento dell'attività professionale di broker comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nonché nella loro esecuzione e gestione, nei termini generali di cui agli artt. 106 e segg. del D.Lgs. n. 209/2005, per il lotto unico e nei seguenti rami che confluiscono nei Programmi assicurativi delle rispettive Aziende interessate quali l'Azienda Ospedale AL, l'Azienda Sanitaria Locale AL, l'Azienda Sanitaria Locale AT, così sostanziate:

Lotto unico – CIG attribuito 5972851890

IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.V.C.P.: euro 20 (ventieuro)

Programmi assicurativi:

- **RC / ARD - veicoli aziendali**

- **RCT/O**
- **RC Patrimoniale**
- **Incendio/Furto/Kasko - veicoli dipendenti**
- **Tutela giudiziaria – spese legali e peritali**
- **All Risks**
- **Infortuni**

Il servizio comprende lo svolgimento delle suddette attività professionali correlate alla gestione, attuazione e sviluppo del Programma Assicurativo per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie Regionali.

ART. 3 AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'APPALTO

Il servizio in appalto non comporta alcun onere per l'azienda in quanto sarà remunerato dalle compagnie di Assicurazione sulla base della percentuale di commissione proposta dall'aggiudicatario del servizio. Ai soli fini dell'individuazione della disciplina applicabile in materia di appalti di servizi, nonché ai fini dell'acquisizione del C.I.G, il valore dell'appalto (valore complessivo presunto delle commissioni per l'intera durata del servizio) è stimato, ai sensi dell'art. 29, comma 12, del D. Lgs. 163/06, in **€ 200.000,00 (duecentomilaeuro)**.

ART. 4 PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO

Il servizio di brokeraggio prevede le seguenti prestazioni e servizi concernenti l'assistenza e la consulenza alle Aziende:

- Identificazione, analisi e quantificazione dei rischi per approfondire le reali esposizioni e l'adozione di appropriati limiti di risarcimento;
- Analisi delle polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti;
- Elaborazione di un programma assicurativo anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi;
- Assistenza e consulenza per la gestione, l'attuazione e lo sviluppo del Programma Assicurativo Regionale per i rischi sanitari delle Aziende Sanitarie;
- Aggiornamento periodico dello stato dei rischi e relative proposte di piazzamento sul mercato assicurative;
- Assistenza nella individuazione delle Compagnie di assicurazione contraenti, compresa la predisposizione di capitolati e contratti;
- Gestione amministrativa delle polizze con segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti;
- Assistenza nelle varie fasi di trattazione e di gestione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione;
- Esercizio di funzioni consultive, di raccordo operativo e di elaborazione statistica in relazione alle attività di gestione e di liquidazione dei sinistri di competenza delle Aziende;
- Collaborazione e consulenza nelle fasi di gestione delle vertenze, sia in sede giudiziale che stragiudiziale, inerenti il Programma Assicurativo aziendale;
- Elaborazione di un rapporto annuale e di statistiche dei sinistri che sintetizzino gli elementi e le risultanze principali del Programma assicurativo aziendale, gli interventi effettuati e le attività da programmare e attuare a breve e medio termine;
- Attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale nei confronti del personale delle rispettive Aziende interessate;
- Ogni altra ulteriore attività professionale a supporto delle Aziende.

L'Impresa aggiudicataria non potrà impegnare in alcun modo l'Azienda se non preventivamente dalla stessa autorizzata.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso di polizza RC Professionale, ai sensi dell'articolo 12 comma 3 del decreto legislativo 209/2005 e dell'articolo 15 del regolamento ISVAP 16/10/2006 n. 5, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato.

ART. 5 COMPENSO

L'aggiudicazione dell'incarico per il servizio di Brokeraggio assicurativo non comporterà alcun onere per l'Azienda, né presente né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant'altro in quanto il servizio sarà remunerato, secondo la consolidata consuetudine del mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati, rinnovati o confermati i contratti assicurativi dell'Azienda, sulla base della provvigione offerta in sede di gara, fissa ed invariabile, per l'intera durata del contratto.

ART. 6 OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. In ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti.

L'aggiudicatario si impegna a fornire i servizi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Capitolato.

L'aggiudicatario svolgerà l'incarico nell'interesse della Azienda, osservando tutte le indicazioni e le richieste delle Stesse, secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire la fattibilità del Progetto operativo in ogni sua fase ed in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'Azienda in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità della Società in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati.

L'aggiudicatario garantirà, su motivata richiesta dell'Azienda, l'intervento del Referente/Capo progetto designato presso la sede delle Stesse e si obbliga a consentire alla scadenza del contratto il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo Broker.

L'inosservanza delle suddette obbligazioni comporterà l'applicazione di una penale stabilita a giudizio insindacabile dell'Azienda da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 100.000,00, secondo la gravità della inadempienza.

ART. 7 PREROGATIVE DELL'AZIENDA

Restano di esclusiva competenza dell'Azienda la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri. L'Azienda resta in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione.

ART. 8 REFERENTE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna a designare, dalla data di decorrenza dell'incarico, un referente per l'esecuzione del contratto, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa. Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo

riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Azienda.

ART. 9 OBBLIGHI CONTRATTUALI

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell'aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all'esecuzione del servizio medesimo, se non espressamente riservato alla Stazione Appaltante, saranno autonomamente gestiti dalle Amministrazioni aderenti alla gara.

ART. 10 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI

Le informazioni ed i chiarimenti sul Capitolato Speciale di gara e sullo schema di offerta dovranno pervenire improrogabilmente 10 giorni prima dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte e, sempre che siano stati richiesti in tempo utile, sono comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stesso. Tutte le istanze dovranno essere indirizzate all'Azienda Sanitaria Locale AL – Ufficio Protocollo - Via Edilio Raggio n. 12 – NOVI LIGURE e pervenire a mezzo fax (0143 - 332279) o via e-mail all'indirizzo icarrea@aslal.it. Le informazioni ed i chiarimenti sono comunicati direttamente a mezzo fax o via e-mail all'Impresa richiedente e, se di interesse generale e/o precisazioni, sia le domande in forma anonima che le risposte saranno pubblicate in via elettronica entro il predetto termine sul profilo del Committente all'indirizzo internet www.aslal.it. Parimenti, saranno pubblicate sul profilo del Committente anche eventuali avvisi di rettifica di interesse generale, dei quali si presuppone la conoscenza piena ed incondizionata da parte dell'Impresa concorrente per la sola circostanza di aver approvato il presente Capitolato Speciale e pertanto non saranno in alcun modo considerate eventuali eccezioni contrarie.

ART. 11 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato: **PERCENTUALE DI COMMISSIONE** proposta distinta per i due rami richiesti **AUTO** ed **ALTRI RISCHI**, da applicare sul premio imponibile di polizza. Dette aliquote si intenderanno comprensive di tutto quanto previsto nella legge di gara.

La PERCENTUALE DI COMMISSIONE verrà presa come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "economico" come successivamente precisato.

Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. Per i raggruppamenti di impresa l'offerta economica dovrà essere unica e presentata congiuntamente, dovrà contenere la specificazione delle parti di servizio che saranno eseguite dalle singole imprese, nonché, per i raggruppamenti non ancora formalmente costituiti, essere sottoscritta dai rappresentanti legali delle singole imprese partecipanti con l'impegno di conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; in caso di raggruppamento già costituito dovrà essere prodotto l'atto di conferimento del mandato. Le imprese che partecipano a un raggruppamento temporaneo o a un consorzio non sono ammesse a presentare offerta né come imprese singole né come partecipanti ad altro raggruppamento o consorzio. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione.

Come indicato dall'art.11 6° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate.

TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

ART. 12 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le Imprese concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel Capitolato Speciale e nello schema allegato. Per prendere parte alla gara gli operatori economici concorrenti dovranno predisporre un unico plico chiuso e sigillato recante l'indirizzo dell'A.S.L. AL, il mittente e la seguente dicitura:

APPALTO BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2015

Il plico dovrà contenere a sua volta quanto segue:

- A) una busta chiusa e sigillata recante sulla facciata l'indicazione del mittente e la dicitura " **BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2015 – Contiene DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA** " contenente la documentazione prevista dal succ. art. 13.
- B) una seconda busta chiusa e sigillata recante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura " **BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2015 – Contiene DOCUMENTAZIONE TECNICA** " e contenente le indicazioni richieste dal succ. art 14.
- C) una terza busta chiusa e sigillata riportante sempre all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitura " **BROKERAGGIO ASSICURATIVO 2015 – Contiene OFFERTA** " contenente l'offerta economica redatta sullo schema di offerta allegato al Capitolato Speciale.

Il plico confezionato ai sensi del presente articolo dovrà pervenire, pena automatica esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **21.11.2014** al seguente indirizzo:

**AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
UFFICIO PROTOCOLLO
VIA EDILIO RAGGIO N. 12
15067 NOVI LIGURE**

Nella prima seduta pubblica in data e giorno da convenire, il seggio di gara, individuato con deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. AL n. 220 del 20.03.2014 esecutiva nelle forme di legge, procederà all'effettuazione dei seguenti adempimenti:

- 1) accertamento dei nominativi delle Imprese che hanno formulato offerta entro i termini previsti;
- 2) apertura dei plichi, verifica del loro contenuto e apertura delle sole buste contenenti la documentazione per l'ammissione alla gara;
- 3) verifica della documentazione e ammissione / non ammissione dei concorrenti
- 4) rinvio a data da definire previa acquisizione del giudizio tecnico da parte della commissione giudicatrice.

In una seconda seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all'indirizzo www.aslal.it con un preavviso di almeno cinque giorni, la Commissione Giudicatrice appositamente costituita provvederà all'apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica dei documenti prodotti così come prescritto dall' art. 283 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.. Successivamente, in una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica delle offerte secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale.

Infine, in una terza seduta pubblica, nel giorno ed ora che saranno preventivamente comunicati mediante avviso pubblicato sul profilo del Committente all'indirizzo www.aslal.it con un preavviso di almeno cinque giorni, il seggio di gara procederà all'aggiudicazione provvisoria, secondo il seguente programma:

- 1) acquisizione del verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice, lettura e registrazione dei relativi punteggi assegnati alle singole offerte;
- 2) apertura delle buste contenenti le offerte economiche, lettura, registrazione delle offerte ed attribuzione dei punteggi relativi al parametro economico;
- 3) somma dei punteggi tecnico ed economico, e aggiudicazione provvisoria dell'appalto a favore dell'Impresa che avrà conseguito complessivamente il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in sede di valutazione.
- 4) individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 88 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Il termine di presentazione delle offerte è perentorio e pertanto saranno automaticamente escluse dalla gara le Imprese che faranno pervenire il plico confezionato secondo le precedenti modalità oltre la scadenza sopraindicata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato. L'espressione "plico chiuso e sigillato" e "busta chiusa e sigillata" indicate in precedenza comportano che il plico e la busta, oltre alla normale chiusura loro propria, devono essere chiusi a pena di esclusione nel caso in cui non venga garantita la segretezza delle offerte mediante l'applicazione sui rispettivi lembi di un sigillo, cioè di una qualsiasi impronta o segno impresso su materiale plastico o simile, atto ad assicurare la segretezza dell'offerta e l'autenticità della chiusura originaria tramite sottoscrizione del legale rappresentante e apposizione del timbro dell'Impresa sui lembi di chiusura.

ART. 13 DOCUMENTI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA

Le Ditte concorrenti dovranno produrre la seguente documentazione:

- 1) Copia del Capitolato Speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa in segno di accettazione.
- 2) Dichiarazione o copia iscrizione al registro degli Intermediari assicurativi e Riassicurativi di cui all'art.109 D.Lgs 209/2005 ed al Regolamento ISVAP n. 5/2006 e s.m.i..
- 3) Dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza dell'offerta, che attestino l'affidabilità/solvibilità finanziaria.
- 4) Dichiarazione attestante il possesso del seguente requisito: aver gestito per le Aziende sanitarie pubbliche e/o private, nei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un portafoglio assicurativo (premi assicurativi gestiti) per un ammontare complessivo non inferiore a € 15.000.000,00.
- 5) Dichiarazione attestante il possesso del seguente requisito: aver effettuato nei tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara servizio di brokeraggio assicurativo a favore di almeno 7 (sette) Aziende sanitarie pubbliche e/o private. Si precisa che verrà considerato pari ad **uno** ciascun contratto di servizio, anche se di durata pluriennale, prestato nell'Azienda cliente.
- 6) Documentazione di avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio secondo i termini e le modalità specificate dall'art. 16 del presente Disciplinare.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale*
- *la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile*

- *l'operatività della garanzia medesima entro 15gg., a semplice richiesta scritta di stazione appaltante.*
- *una validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta..*

L'importo del deposito cauzionale provvisorio potrà essere ridotto del 50% in presenza dei requisiti prescritti dal disposto di cui all'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i., dimostrati con le modalità indicate dal succ. art. 16.

7) Dichiarazione attestante l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, prevista dall'art.113 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, qualora l'offerente risultasse affidatario. La dichiarazione di cui al presente punto potrà essere presentata disgiuntamente o congiuntamente alla documentazione attestante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio. In quest'ultimo caso, la presenza della dichiarazione all'interno della polizza dovrà essere opportunamente evidenziata.

8) Dichiarazione temporanea e sostitutiva di fatti e qualità personali nel testo allegato, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni in cui il titolare o un legale rappresentante dell'Impresa istante attesti sotto la propria responsabilità l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

La dichiarazione di cui al presente punto, per quanto riguarda l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m - ter dovrà essere resa separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- *il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale*
- *il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo*
- *i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice*
- *gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se trattasi di altro tipo di società*
- *I soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (per quanto riguarda questi ultimi soggetti, se divenuti irreperibili per l'Impresa partecipante, la relativa dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante "per quanto a propria conoscenza").*

Tuttavia, il Legale Rappresentante della Società concorrente può rendere e sottoscrivere personalmente una sola dichiarazione che attesti l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 1° comma lettera b), lettera c) e lettera m ter), assumendosene la relativa responsabilità, anche relativamente agli altri soggetti muniti di rappresentanza, in quanto la stessa, resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza (da ultimo Consiglio di Stato n. 1563 dell'01.04.2014).

9) Documentazione attestante l'avvenuto versamento della somma dovuta quale contribuzione a favore dell'A.N.AC. (già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi), come previsto dalla deliberazione del 15.02.2010, effettuato secondo le modalità indicate al seguente indirizzo internet: www.avcp.it/riscossioni.html.

Gli operatori economici per effettuare il pagamento dovranno collegarsi al servizio e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi. Sono quindi consentite due modalità di pagamento della contribuzione:

- *online mediante carta di credito;*
- *presso la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, con il modello rilasciato dal portale dell'AVCP.*

Per essere ammessi a presentare l'offerta gli operatori economici dovranno allegare copia della ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (scontrino Lottomatica ovvero ricevuta di pagamento on line), quale dimostrazione dell'avvenuto versamento del contributo all'Autorità. Per ulteriori dettagli e informazioni pregasi visitare sito internet A.N.AC (A.V.C.P.) <http://www.autoritalavoripubblici.it>.

- 10) Copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al Capitolato Speciale, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante dell'Impresa partecipante.
- 11) "**PASSOE**", da acquisire tramite accesso al Portale dell'A.N.AC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici A.V.C.P. all'indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it> alla sezione "Servizi" secondo le istruzioni in esso indicate e sulla base delle seguenti modalità:

MODALITA' PER LA VERIFICA CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI

- *Conformemente a quanto prescritto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 111 del 20.12.2012 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico - finanziario avviene esclusivamente, ai sensi dell'articolo 6-bis del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. e della richiamata deliberazione attuativa, attraverso l'utilizzo del sistema **AVCPASS**, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.*
- *Il nuovo sistema **AVCPASS** permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4, del Codice. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - **AVCPASS**) secondo le istruzioni ivi contenute.*
- *L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio **AVCPASS**, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "**PASSOE**" da inserire nella busta contenente la **documentazione amministrativa**. Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "**PASSOE**" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatari.*
- *Si rammenta che la normativa vigente prevede, oltre all'obbligo da parte delle Stazioni Appaltanti di verificare il possesso dei requisiti in esame esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, anche il corrispondente obbligo da parte dei soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti medesimi sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Pertanto l'acquisizione del richiamato "**PASSOE**" da parte di questa Amministrazione risulta essere condizione necessaria e obbligatoria per procedere alla verifica dei requisiti generali in capo ai soggetti partecipanti, senza il quale **non sarà pertanto possibile**, in caso di aggiudicazione, la stipula del relativo contratto e l'esecuzione del servizio.*

CAUSE DI ESCLUSIONE

Fatte salve le ulteriori cause previste dall'art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara l'omessa presentazione della documentazioni di cui ai punti **1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9)** di cui sopra.

Parimenti, sarà considerato quale motivo di automatica esclusione dalla gara:

- la presentazione del plico oltre il termine di scadenza sopraindicato;
- la presenza dell'offerta all'interno della busta contenente la documentazione per l'ammissione alla gara o della busta contenente la documentazione tecnica.

DOCUMENTAZIONE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA – REGOLE SPECIALI

Ferme restando le prescrizioni contenute nel presente articolo, i soggetti concorrenti che intendano presentare offerta in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), sia costituito che costituendo, o in Consorzio, sia costituito che costituendo, dovranno osservare le seguenti condizioni speciali circa la documentazione da presentare per l'ammissione alla gara:

TIPOLOGIA DI DOCUMENTI	SOGGETTI
PUNTO 1) COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 2) DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria con l'indicazione che il soggetto garantito è l'intero R.t.i.
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Una delle Imprese consorziando con l'indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio
PUNTO 4) DICHIARAZIONE CIRCA L'ASSENZA DI FATTISPECIE DI ESCLUSIONE EX ART.38 D.LGV.04.2006/163 I.	
R.t.i. costituito	Tutte le Imprese
R.t.i. costituendo	Tutte le Imprese
Consorzio costituito	Tutte le Imprese
Consorzio costituendo	Tutte le Imprese
PUNTO 5) VERSAMENTO TASSA GARE	
R.t.i. costituito	Impresa mandataria
R.t.i. costituendo	Impresa che sarà individuata come mandataria
Consorzio costituito	Consorzio
Consorzio costituendo	Almeno un'impresa del Consorzio

ART.14 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara i soggetti partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

- 1) PROGETTO** operativo di servizio, nel quale dovranno essere indicati:
 - 1a Descrizione delle modalità e metodologie operative per l'espletamento del servizio e gestione del programma assicurativo
 - 1b Struttura Organizzativa: Individuazione del referente/responsabile del servizio con indicazione della qualifica e professionalità; composizione e qualificazione dello staff tecnico dedicato allo svolgimento dell'incarico, con indicazione delle generalità e della qualificazione professionale posseduta, allegando i relativi curricula
- 2) ELENCO** riepilogativo della documentazione tecnica trasmessa, da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l'oggetto ed il numero delle pagine. Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata **tutta** la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, relazioni, non espressamente richiesti.

Si precisa che nell'elaborazione della relazione tecnica, le Imprese dovranno attenersi a quanto specificamente riportato, rispondendo in modo analitico e sintetico agli elementi costituenti l'aspetto tecnico e presentando la documentazione nell'ordine esatto sopra riportato. Il fascicolo della documentazione non potrà essere superiore a **20 pagine** (facciate A4) in carattere normale.

Tutta la documentazione ivi costituita verrà utilizzata dall'apposita Commissione Giudicatrice, per la valutazione del servizio proposto e l'attribuzione del relativo punteggio tecnico come evidenziato e specificato ai succ. artt..

Nessun compenso spetterà alle Imprese concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà dell'A.S.L.. Nell'ambito della documentazione tecnica il concorrente potrà specificare le parti della documentazione che si ritiene debba essere coperta da riservatezza con specifico riferimento a marchi, know how, brevetti ecc.. La dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata circa le ragioni che portano ad escludere dal diritto di accesso, in tutto o parte, la documentazione tecnica prodotta con riferimento ad eventuali segreti tecnici e industriali in essa contenuti. L'Impresa aggiudicataria, con l'approvazione del Capitolato Speciale, si dichiara disponibile a trasmettere, su richiesta della Stazione Appaltante l'intera documentazione tecnica in formato elettronico su cd-rom o mail.

ART. 15 PROCEDURA DI GARA

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81, comma 1 e 83 del Codice dei Contratti.

I criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti:

CRITERIO TECNICO Punteggio massimo 75

CRITERIO ECONOMICO Punteggio massimo 25

CRITERIO TECNICO

L'attribuzione del punteggio relativo al criterio tecnico verrà effettuata sulla base dei parametri di seguito indicati:

<u>Descrizione parametro</u>	<u>Punteggio max</u>
a) Modalità e metodologie operative , rif. art. 14/1a	30
b) Struttura organizzativa , rif. art. 14/1b	45

Modalità di attribuzione dei punteggi

Per ogni parametro la commissione giudicatrice attribuirà collegialmente un punteggio compreso tra 0 ed il punteggio massimo previsto sulla base dei seguenti giudizi:

<u>Giudizio</u>	<u>Coefficiente</u>
OTTIMO:	1,00
BUONO:	0,80
DISCRETO:	0,70
SUFFICIENTE:	0,60
SCARSO:	0,40
INSUFFICIENTE:	0,25
NON VALUTABILE	0

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente le Imprese che avranno ottenuto, in sede di valutazione tecnica, un punteggio pari o superiore a **40** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i parametri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice saranno riparametrati come segue: all'Impresa che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro "**TECNICO**" saranno in ogni caso attribuiti **75 punti** mentre alle altre Imprese saranno assegnati punteggi proporzionali decrescenti secondo la seguente formula:

$$Pt = \frac{75 \times POC}{POE}$$

In cui:

Pt= - punteggio tecnico da attribuire all'offerta presa in considerazione

POC - valore dell'offerta considerata

POE - valore dell'offerta con punteggio più elevato

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti delle Imprese alle quali è stato attribuito dalla Commissione Giudicatrice un punteggio **inferiore a 40 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

CRITERIO ECONOMICO

I **25** punti disponibili per il criterio economico verranno attribuiti utilizzando i seguenti intervalli di valori:

- RC / ARD – veicoli aziendalipunti disponibili 05	
Percentuale di provvigione proposta	Punteggio previsto
Dal 1% e sino al 2%	5
Oltre il 2% e sino al 3%	3
Oltre il 3%	1

- RCT/O - RC Patrimoniale - Incendio/Furto/Kasko - veicoli dipendenti - Tutela giudiziaria – spese legali e peritali - All Risks - Infortunipunti complessivi disponibili 20	
Percentuale di provvigione proposta	Punteggio previsto
Dal 4% e sino al 6%	20
Oltre il 6% e sino al 8%	12
Oltre il 8% e sino al 10%	8
Oltre il 10% e sino al 12%	4
Oltre il 12%	0

Il servizio verrà aggiudicato al concorrente che sommati i punteggi conseguiti per il criterio tecnico ed il criterio economico avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente escluse dalla gara le Imprese che avranno proposto offerte incomplete. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del Capitolato Speciale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 81 comma 3 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

ART.16 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti da parte della Stazione Appaltante e la stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva. Il contratto tuttavia non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni (cd. "standstill" o termine dilatorio) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 così come modificato dall'art. 2 del Decreto Legislativo 20.03.2010 n. 53 "Direttiva ricorsi", fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante, non si assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi dell'art.11 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

ART.17 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE

L'operatore economico aggiudicatario sarà invitato dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art.79 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, a produrre il deposito cauzionale definitivo, costituito secondo i termini e le modalità previste dall'art. 17. Come prescritto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. l'A.S.L. AL procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione **esclusivamente** mediante accesso al sistema **AVCPass**, tramite il **PASSOE** messo a disposizione alla Stazione Appaltante da parte dei concorrenti nella fase di ammissione alla presente procedura di gara.

ART.18 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Entro il termine di presentazione delle offerte economiche i soggetti partecipanti alla procedura dovranno presentare un deposito cauzionale provvisorio per l'importo di **EURO 4.000,00** pari alla misura corrispondente al 2% del valore stimato a base d'asta ai sensi del disposto di cui all'art. 75 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e s.m.i..

Tale cauzione deve essere effettuato in una delle seguenti forme:

- deposito in contanti presso il Tesoriere
- deposito presso il Tesoriere di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato valutati al corso del giorno del deposito
- presentazione di specifica fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da altri Istituti ed Aziende autorizzate.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. I depositi cauzionali presentati dai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari saranno restituiti. La garanzia deve coprire espressamente sia la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario che l'eventuale escussione prevista a seguito degli esiti del procedimento di controllo sul possesso dei requisiti previsto dall'art.48 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% nei

confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.75 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti.

ART.19 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'Impresa aggiudicataria dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.113 1° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del c.c.e, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art.40 7° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e s.m.i. e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il deposito cauzionale definitivo garantisce l'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali da parte del contraente nei confronti di tutte le Amministrazioni aderenti.

ART. 20 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendone a carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Azienda Sanitaria la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

Nel caso di subappalto, la ditta aggiudicataria risponderà ugualmente e solidalmente con l'eventuale subappaltatore di tali obblighi.

ART.21 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto tra le imprese di assicurazione, i broker e le Aziende è consentito per il tramite del conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n.209/2005). Nel caso in cui il Broker, ai sensi dell'art. 117, comma 3- bis del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato provveda a mezzo fideiussione bancaria, dovrà attivare un conto bancario o postale ai sensi della L. 136/2010 e smi.

ART.22 RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

ART.23 TRASPARENZA

Con la sottoscrizione del Capitolato, il concorrente espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la relativa durata, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'aggiudicatario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ART.24 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.)

Possono presentare offerta le Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di raggruppamento di imprese dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per gli R.T.I. già costituiti: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria
- per gli R.T.I. costituendi: dichiarazione resa dai Legali Rappresentati di ciascuna impresa raggruppanda attestante l'indicazione in caso di aggiudicazione, dell'impresa cui sarà conferito il mandato speciale con rappresentanza e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di R.T.I. costituendi risultati aggiudicatari, allo scopo di procedere alla stipulazione formale del contratto di appalto, sarà richiesta la produzione dell'atto risultante da scrittura privata autenticata con il quale deve essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa che sarà individuata come mandataria, così come prescritto dall'art.37 14° e 15° comma del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 25 CONSORZI

Possono presentare offerta i Consorzi di imprese secondo le modalità indicate dagli artt.34, 35, 36 e 37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni. I Consorzi di cui all'art.34 1° comma lett. b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) e lett. c) (consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art.2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.36) devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara. Per questi ultimi è fatto divieto, pena automatica esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati, di partecipare in qualsiasi altra forma individuale o associata. In caso di partecipazione di Consorzi dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

- per i Consorzi già costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo del consorzio
- per i Consorzi costituendi: dichiarazione resa dal Legale Rappresentante del Consorzio attestante l'indicazione delle imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre e contenente l'impegno di ciascuna impresa di uniformarsi, sempre in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui all'art.37 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'amministrazione si riserva sempre la facoltà di verificare l'assenza in capo ai concorrenti dell'esistenza di un unico centro decisionale cui possano essere imputate le offerte mediante verifica circa la presenza negli organi amministrativi del consorzio di cooperative o di imprese artigiane di titolari, rappresentanti o direttori tecnici del consorzio ai sensi della determinazione della Autorità di Vigilanza nr 2 del 10.03.2004.

ART.26 AVVALIMENTO

Secondo quanto prescritto dall'art.49 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tale scopo, in conformità a quanto stabilito dall'art.49 2° comma del richiamato Decreto Legislativo 12.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni il soggetto concorrente che intenda far ricorso all'istituto dell'avvalimento dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente, successivamente verificabile, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art.38 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art.34 del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni né si trova in una situazione di controllo di cui all'art.34 2° comma con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

- e) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art.49 5° comma del Decreto Legislativo 1.04.2006 n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto. Inoltre si prevede che:

- non è consentito, a pena di automatica esclusione di tutti i concorrenti che se ne sono avvalsi, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente;
- non è consentita la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena automatica esclusione dalla gara di entrambi;
- è consentito che un concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito.

ART.27 NORMA DI RINVIO

Per quanto non disposto dalle norme e condizioni di cui sopra, si fa riferimento dalla normativa vigente in materia , con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , al D.Lgs. n. 209/2005, al Regolamento ISVAP n.5/2006 e s.m.i. , al Codice Civile.

ART. 28 COSTI PER LA SICUREZZA

In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del Decreto Legislativo n. 09.04.2008 e s.m.i., si precisa che, nella fattispecie, si è valutata l'assenza di interferenze e pertanto I costi per la sicurezza sono pari a zero.

ART.29 CONTRASTO DI NORMATIVE

In caso di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta.

ART.30 NORME FINALI

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per le Ditte partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico dell'A.S.L.. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

ART.31 FORO COMPETENTE

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**TIMBRO IMPRESA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile si intendono approvati specificatamente tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale.

**TIMBRO IMPRESA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE**